

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 28-01-1999

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 31-03-2005

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 27-12-2021

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi Gratuiti

TITOLO II – CIMITERI

- Art. 5 Inumazione
- Art. 6 Tumulazione
- Art. 7 Tumulazione provvisoria
- Art. 8 Esumazioni ed estumazioni
- Art. 9 Oggetti da recuperare
- Art. 10 Disponibilità dei materiali
- Art. 11 Cremazione
- Art. 12 Orario
- Art. 13 Disciplina dell'ingresso
- Art. 14 Divieti
- Art. 15 Riti funebri
- Art. 16 Epigrafi, monumenti, ornamenti

TITOLO III - CONCESSIONI

- Art. 17 Concessioni cimiteriali - disposizioni generali
- Art. 18 Durata delle concessioni
- Art. 19 Modalità di concessione a persone ancora in vita
- Art. 20 Diritto d'uso delle sepolture
- Art. 21 Obblighi di manutenzione
- Art. 22 Subentri
- Art. 23 Retrocessioni
- Art. 24 Estinzione
- Art. 25 Revoca
- Art. 26 Decadenza
- Art. 27 Progettazione e termini per la costruzione di sepolture private
- Art. 27 bis Concessioni perpetue

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Art. 28 Accesso al cimitero
- Art. 29 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collazione di ricordi funebri
- Art. 30 Responsabilità
- Art. 31 Recinzione di aree – Materiali di scavo
- Art. 32 Introduzione e deposito di materiali - circolazione veicoli
- Art. 33 Orario di lavoro
- Art. 34 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 35 Vigilanza

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ad alla pubblica Amm/ne, intese a prevenire pericoli e a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

ART. 2 – COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22,23 e 25 della L. 08/06/1990 n° 142 compatibilmente con le funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforma dal consentito.

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

I servizi gratuiti sono compresi:

- a) l'inumazione in campo comune;
- b) la cremazione;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati;
- f) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepoltura di famiglia.

TITOLO II – CIMITERI

ART. 5 – INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni o private:-

- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quelle di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ART. 6 – TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/90 n° 285.

ART. 7 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

L'Amm/ne comunale, sentito il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in base alle disponibilità dei loculi realizzati dal Comune, potrà consentire le tumulazioni provvisorie, la durata delle quali non dovrà superare 12 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari alla tariffa del loculo al momento della tumulazione.

Il deposito sarà rimborsato al momento della sistemazione definitiva della salma purché avvenga entro il tempo consentito, altrimenti sarà definitivamente riscosso dall'Amministrazione Comunale e la durata della sepoltura sarà come prevista dall'art. 18 del presente regolamento.

ART. 8 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 258/90 e cioè di 10 anni. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a novembre, escludendo luglio e agosto.

Le estumulazioni ordinarie da loculi dati in concessione sono eseguite allo scadere del 35° anno di permanenza della salma nel tumulo o alla scadenza della concessione a tempo determinato. All'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno a cura del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per la ricorrenza dei defunti, l'avviso relativo alle esumazioni ed estumulazioni che verranno effettuate. Se, scaduta la concessione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il Responsabile disporrà per la estumulazione e successiva inumazione nei campi comuni per il completamento del processo di mineralizzazione per il tempo ritenuto necessario; qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione si procederà alla raccolta dei resti che verranno depositati nell'ossario

comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per depositarle in ossari avuti in concessione.

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 9 – OGGETTI DA RECUPERARE

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può prelevare parti di salme, di indumenti di oggetti, ed eccezione dell'Autorità Giudiziaria. I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, dopo che questi li ha opportunamente catalogati e registrati in apposito registro e rilasciata copia ai familiari stessi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine di 12 mesi in cui saranno tenuti a disposizione, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 10 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamate entro 30 gg. Antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generali del cimitero o alternarli a licitazione privata e il ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 11 – CREMAZIONE

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Qualora la famiglia non abbia provveduto per la destinazione dell'urna, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 12 – ORARIO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.

ART. 13 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel Cimitero di norma non si può che entrare a piedi, fatta eccezione per i portatori di handicap fisici. E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni quando non sono accompagnati da adulti;
- d) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonie religiose o civili, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

- e) quando il Sindaco o un suo delegato, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi l'opportunità del divieto.

ART.14 – DIVIETI

(Articolo modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 31-03-2005)

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina.
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetto;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto anche di ornamentazione della propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare o da riportare nel cimitero sempre previa autorizzazione del responsabile;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini ecc.;
- g) prendere fotografie all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione del responsabile;
- h) eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione del responsabile del settore tecnico;
- i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- l) svolgere qualsiasi attività commerciale e quindi anche la vendita di fiori, lumini e varie dentro le mura cimiteriali;

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati;

ART. 15 – RITI FUNEBRI

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ART.16 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI

(Articolo modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 31-03-2005)

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali ed il modo autorizzati dall'Amm/ne comunale in relazione al carattere e alla durata delle sepolture oltre che alle forme e all'ambiente circostante. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi è riconosciuta (sentito il concessionario), in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, così pure per eventuali modifiche. Le lastre a chiusura dei loculi devono essere posizionate a filo della struttura esterna del

colombario, così come risultano attualmente localizzate, senza ricavare alcuna rientranza all'interno o sporgenza all'esterno dei loculi stessi.

Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero. In caso di violazioni di dette norme previa, diffida, si può disporre la rimozione. Sulle lastre a chiusura dei loculi, nei colombari realizzati dall'Amm/ne comunale, devono essere posti a parete un portafiori, una lampada e una cornice in bronzo non verniciato, le lettere da riportare sulle lapidi devono essere in bronzo non verniciato, a rilievo o incise e verniciate e a carattere "romano", entrambe uniformi al colore degli accessori, sono assolutamente vietati portafiori, lampade e cornici in granito o effetto granito e similare. Gli accessori da posizionare sulle lapidi delle tombe e dei loculi (Fiammella votiva, vaso portafiori, cornice foto, croci o immagini sacre) devono essere di bronzo non verniciato e della medesima serie e aventi i seguenti parametri strutturali: **dimensioni fiammella**, altezza da cm 19 a cm 21 – larghezza da cm 9 a cm 11; **dimensioni vaso**, altezza da cm 18 a cm 22 – larghezza da cm 12 a cm 20. Il posizionamento degli stessi deve essere effettuato come da schizzo illustrativo allegato, contrassegnato dalla lettera "A". È fatto obbligo di riportare sulle lapidi, a mezzo di lettere a rilievo, di bronzo non verniciato, o incise e verniciate, il numero di riferimento del loculo.

TITOLO III - CONCESSIONI

(Titolo modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 27-12-2021)

ART. 17 - CONCESSIONI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI GENERALI

In base allo spazio cimiteriale disponibile, il Comune concede l'uso di aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di Cappelle gentilizie o di famiglia.

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie).

Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal d.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa e nel caso di concessione di area ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli adempimenti consequenziali, i cui importi sono determinati dall'Amministrazione con proprio atto.

La concessione cimiteriale, essendo il Cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso a tempo determinato di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;

- c) la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in correlazione all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista con atto dell'Amministrazione;
- f) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

La Giunta Comunale può assegnare ad enti, comunità o collettività aree per la realizzazione di sepolcri sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 18 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. n. 285/1990.

La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- a) 99 anni, per le aree destinate alla costruzione di Cappelle gentilizie o di famiglia;
- b) 40 anni per i loculi;
- c) 40 anni per ossari e cinerari;

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione.

Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo pari a 20 anni, previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga.

La sepoltura privata è concessa solo in occasione di un decesso. Quella negli avelli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.

ART. 19 - MODALITÀ DI CONCESSIONE A PERSONE ANCORA IN VITA

La Giunta Comunale stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni cimiteriali a persone ancora in vita, garantendo comunque una quota di riserva di loculi disponibili pari almeno all'uno per cento dell'intera capienza del Cimitero.

Le concessioni cimiteriali a persone ancora in vita hanno una durata di 60 anni, decorrenti dalla data di stipulazione.

L'assegnazione delle concessioni cimiteriali a persone ancora in vita è comunque subordinata ai seguenti criteri e priorità:

- persone di età pari o superiore a 60 anni;
- anche persone di età inferiore a 60 anni, se coniuge o appartenente allo stesso nucleo familiare di persona defunta sepolta nel Cimitero di Cupra Marittima.

La prenotazione delle concessioni cimiteriali da parte di persone ancora in vita è in ogni caso soggetta ad una maggiorazione della tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

ART. 20 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE

Con la concessione il Comune conferisce solo il diritto d'uso a tempo determinato delle sepolture, che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile, salvo quanto previsto nei commi seguenti. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi motivo rientra nella piena disponibilità del Comune.

La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

a) nei sepolcri gentilizi o familiari, il diritto d'uso si trasmette secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.

b) nei sepolcri ereditari, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti solidalmente.

In caso di necessità, i loculi dati in concessione possono essere utilizzati, oltre che dal concessionario, da altro componente del nucleo familiare.

ART. 21 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Le sepolture individuali costruite dal Comune (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie) devono essere mantenute dai concessionari in solido e decoroso stato per tutto il tempo della concessione; i concessionari devono altresì provvedere all'ordinaria pulizia.

Le Cappelle gentilizie o di famiglia costruite da privati devono essere mantenute dai concessionari in solido e decoroso stato per tutto il tempo della concessione; i concessionari di sepolture private, solidalmente tra loro, sono tenuti alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse, alla esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene. In caso di inadempienza il Comune provvede agli interventi di manutenzione necessari per la tutela della sicurezza pubblica, del decoro e dell'igiene, addebitando le spese ai concessionari.

In caso di inadempienza a tali obblighi, l'Amministrazione comunale esercita il potere di diffida e/o ordinanza disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolose o indecorose e la sospensione della tumulazione o inumazione. Se permane lo stato di abbandono o di incuria, sarà dichiarata la decadenza della concessione.

ART. 22 - SUBENTRI

Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Ufficio Cimiteriale del Comune entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossario o cinerario si trasmettono *mortis causa* per successione necessaria o testamentaria agli eredi

dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia all'Ufficio Cimiteriale del Comune e comunicare il recapito di riferimento se variato.

ART. 23 - RETROCESSIONI

E' riservata al Comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

- a) qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia;
- b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di riconcessione relativa agli anni interi residui non fruiti.

L'importo di riconcessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.

ART. 24 - ESTINZIONE

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del Cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del d.P.R. n. 285/1990.

Nel caso di concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 25 - REVOCA

E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare una concessione cimiteriale, ritornando in possesso dell'area o del manufatto, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Verificandosi il caso di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

L'esercizio del potere di revoca della concessione cimiteriale può sempre essere legittimamente esercitato, anche in presenza di una concessione perpetua, quando siano

trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

ART. 26 - DECADENZA

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
- c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- d) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il Sindaco disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 27 - PROGETTAZIONE E TERMINI PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

La concessione in uso di area cimiteriale per la costruzione di Cappelle gentilizie o di famiglia impegna il concessionario alla presentazione di un progetto e di una cauzione a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti in concessione.

Le opere devono essere completate entro il termine previsto dalla concessione, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ART. 27 BIS - CONCESSIONI PERPETUE

Le concessioni cimiteriali perpetue possono essere revocate a condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno.

Nel caso in cui la concessione cimiteriale perpetua sia utilizzata per una nuova sepoltura, la stessa si trasforma di diritto in concessione a tempo determinato della durata di 40 anni.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 28 – ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale dell'impresa deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 29 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONI DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

Non può essere eseguita alcuna opera privata, nuova opera, restauro, modifica, senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di opportuno permesso o licenza o autorizzazione o concessione. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata aa norma del 1° comma. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione, i materiali da usarsi etc. ed il termine di ultimazione dei lavori. I concessionari di sepolture di famiglia hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

ART. 30 – RESPONSABILITÀ

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa dei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 31 – RECINZIONI – MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

ART. 32 – INTRODUZIONE E DEPOSITOI DI MATERIALI – CIRCOLAZIONE VEICOLI

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. I materiali occorrenti devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento del materiale e costruire baracche senza l'autorizzazione del responsabile.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

ART. 33 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale. E' vietato lavorare nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi e durante l'ottavario per la commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente riconosciute dall'ufficio comunale.

ART. 34 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera de materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto die materiali di ausilio fuori dal cimitero. Ogni altro materiale, deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

ART. 35 – VIGILANZA

La vigilanza sulla esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti è esercitata dagli Organi competenti. La sorveglianza diretta sulle opere di cui sopra è affidata al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.